

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare
dc.sccpi@agenziaentrate.it

Prot. n. 219/2022

Roma, 31 maggio 2022

OGGETTO: Progetto della reingegnerizzazione del processo di accettazione delle dichiarazioni Docfa - dal controllo preventivo alla verifica di conformità.

Facendo seguito alla Vs comunicazione del 05/04/2022 ai Consigli Nazionali del Notariato, degli Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Geometri e Geometri Laureati, dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati e dei Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, avente pari oggetto, con la presente si trasmettono le osservazioni e valutazioni scaturite dagli incontri dei responsabili del gruppo di lavoro "Catasto" delle categorie facenti parte di questa RPT.

I componenti della commissione Catasto della RPT, concordano unanimemente di trasmette alla Direzione Centrale Catasto dell'Agenzia delle Entrate, mediante la Rete delle Professioni Tecniche, le seguenti osservazioni:

- a) L'approvazione automatica dei Do.C.Fa è una procedura auspicata da parte dei Consigli Nazionali delle professioni aderenti alla RPT al fine di proseguire il percorso di automazione della presentazione degli atti di aggiornamento catastale, già avviato al Catasto Terreni (Pre.Geo).
- b) Si prende atto che l'AdE ha predisposto un vademecum unico nazionale che contiene le principali linee guida inerenti l'allestimento delle pratiche Do.C.Fa, documento questo che dovrà essere aperto ad aggiornamenti ed esempi pratici. Le eventuali integrazioni dovranno essere concertate con la RPT e con i Consigli Nazionali.

Eventuali apporti da parte di questa RPT saranno trasmessi in tempo utile e comunque entro il giorno 15 giugno c.a.



- c) La nuova procedura di sperimentazione dell'approvazione automatica dovrà avere un periodo di monitoraggio almeno fino all'attivazione definitiva della nuova versione "DoCFa 5", in modo da consentire l'apporto di eventuali modifiche, migliorative e funzionali, alla stessa. È auspicabile che i controlli in Back Office avvengano in tempi certi e perentori come prescritto dalle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.
- d) Durante il periodo di sperimentazione dovranno svolgersi incontri formativi e informativi a carattere interregionale (in streaming e in presenza) con la partecipazione dei Funzionari della Dir. Centrale dell'Agenzia, nonché a carattere locale (con la partecipazione dei funzionari provinciali), aventi a oggetto l'approvazione automatica e le criticità riscontrate in relazione anche a quanto indicato nel vademecum unico nazionale.
- e) La proposta di istituzione del "contatore delle non conformità" (di esclusiva e autonoma iniziativa dell'Agenzia), su cui evidenziamo il nostro dissenso in particolar modo nella parte sanzionatoria, potrà, a scelta dell'Agenzia essere utilizzato << nel semplice monitoraggio del servizio, con indicazione alle categorie professionali del solo andamento generale dell'attività>> (cfr pag.12 punto 3.3 c); tale utilizzo, con finalità esclusivamente statistiche, potrà essere indicativo per migliorare lo standard qualitativo delle pratiche, sia nella fase di presentazione e sia in quella di accertamento, nonché potrà essere molto utile per orientare la formazione delle professionalità esterne ed interne coinvolte nel procedimento. Nel merito si rappresenta che:
 - 1) Nell'ordinamento catastale sono già previste le sanzioni:
 - per l'uso improprio dell'invio telematico (Provvedimento Agenzia del Territorio del 22 Marzo 2005);
 - per l'irricevibilità delle planimetrie (D.P.R del 1 Dicembre 1949 n. 1142 art. 59);
 - elenco e quantificazione nella circolare n. 2 del 17/04/2002;
 - 2) Il professionista è consapevole che l'esercizio dell'attività professionale comporta l'assunzione di responsabilità deontologiche, civili e penali, in presenza di negligenza, imprudenza e imperizia (vedi Artt. 359 e, 481 C.P. e 2236 c.1C.C., fatti salvi i disposti dell'art. 2229 del c.c. "Responsabilità del prestatore d'opera" in assenza di dolo o colpa grave).



- 3) Restano ferme, a carattere generale, le responsabilità civili, penali e deontologiche di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.
- f) Considerato che le "causali", attualmente motivo prevalente delle mancate accettazioni delle pratiche, spesso hanno il limite di non essere esaustive nella descrizione della denuncia di variazione - aprendo ad una eccessiva discrezionalità nell'approvazione della stessa - si ritiene che non debbano essere motivo di sospensione della pratica. Per favorire l'analisi della pratica sarà possibile, a scelta del professionista, allegare una relazione tecnica che descriva compiutamente i motivi della variazione.
- g) Sarebbe opportuno predisporre ed allegare al vademecum unico nazionale una check-list dei controlli da effettuare preliminarmente alla presentazione della pratica.
- h) Di importanza fondamentale è la costituzione di appositi "tavoli tecnici di confronto" permanenti a livello provinciale, tra Ufficio e le Categorie Professionali (analogamente a quanto avviene a livello nazionale), per discutere le criticità riscontrate, proporre soluzioni e convergere sulle iniziative da intraprendere. Ciò permetterebbe di dare anche risposte certe nel caso di pratiche contenenti problematiche di carattere straordinario.
- i) Si ribadisce che le verifiche in back office delle pratiche do.c.fa inoltrate dovrà avvenire nei tempi prescritti dall'art. 2 comma 2 della Legge n. 241/90 e comunque non superiori a quello prescritto all'art. 21 nonies della medesima.
- j) Auspicando l'innalzamento della professionalità dei tecnici operatori nel settore catastale, in linea con le norme previste dall'art. 7 del D.P.R. 137/2012, si propone l'organizzazione di corsi di formazione, dai contenuti condivisi tra Agenzia/RPT, che prevedano, alla sua conclusione, anche un esame finale con il rilascio di apposita certificazione.

Cordiali saluti.

IL COORDINATORE

(Ing. Armando Zambrano)